

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020

151/2020/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 E FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021" (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 11 giugno 2019, 232/2019/R/EEL;
- la deliberazione 568/2019/R/EEL ed i relativi Allegato A (TIT 2020-2023) e Allegato B (TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2020, 144/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 144/2020/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica (di seguito TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019);
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11, del TIT 2016-2019, definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38, del TIME 2016-2019, definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT 2016-2019 e 30 e 32 del TIME 2016-2019, definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione)

e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:

- determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT 2016-2019;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2019, il comma 12.2, del TIT 2016-2019 e il comma 39.2, del TIME 2016-2019, prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,9%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- ai sensi del comma 12.3, del TIT 2016-2019 e del comma 39.3, del TIME 2016-2019, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo, pari a 0,1694915;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME 2016-2019, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
 - con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017, 2018 e 2019, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;
 - nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015;

- i criteri utilizzati per la determinazione delle suddette tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo sono analoghi a quelli già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2019 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo come approvate con la deliberazione 144/2020/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB EE";
- con riferimento alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento in regime individuale per il periodo 2016-2019, gli uffici hanno proceduto ad acquisire dalle imprese medesime informazioni aggiornate in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura, in analogia a quanto già effettuato ai sensi della determinazione 18/2016 per le imprese distributrici di maggiori dimensioni.
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2018;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
- l'impresa ASM Voghera S.p.A. (Id ARERA 28120) serve un numero di punti di prelievo di poco inferiore alla soglia dei 25.000 punti; e che la deliberazione 547/2018/R/EEL, prevede che, anche in presenza di fisiologiche modifiche del numero di punti di prelievo serviti, sia data continuità, per tutto il NPR1, al regime tariffario individuato sulla base dei punti serviti all'1 gennaio 2016.

CONSIDERATO CHE:

- risulta ancora in corso nei confronti dell'impresa AMET S.p.A. – ID ARERA 888 (di seguito: AMET) l'istruttoria volta a verificare la congruenza tra le informazioni relative alla serie storica dei volumi di servizio comunicati all'Autorità e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, e rilevanti ai fini tariffari, che ha portato alla sospensione delle tariffe di riferimento definitive già per l'anno 2018;

- con riferimento all'impresa ASM Terni S.p.A. - Id ARERA 1095 (di seguito: ASM Terni), a seguito di una procedura di rettifica dati da parte dell'impresa, risultano ancora in corso le procedure di invio formale di parte dei dati RAB necessari alle determinazioni tariffarie;

RITENUTO OPPORTUNO:

- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento relative alla società ASM Terni e alla società AMET;
- salvo quanto indicato al precedente punto, determinare e pubblicare, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT 2016-2019 e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2, del TIME 2016-2019, relative all'anno 2019

DELIBERA

1. di approvare, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, i valori delle tariffe di riferimento definitive, per l'anno 2019, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT 2016-2019, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME 2016-2019, riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini